Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 aprile 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 251.
Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno . . . . Pag. 1502

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 252.
Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari . Pag. 1502

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 253.
Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali . . . . . . Pag. 1503

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 254.
Modificazioni all'ordinamento forense . . . . . Pag. 1505

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 255.
Aumento degli onorari forensi e notarili . . . . Pag. 1508

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 256.
Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 1509

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.
Nomina del fascista Manfredini Luigi a membro della Corporazione della siderurgia e della metallurgia . . . . Pag. 1509

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.
Nomina del fascista Camuri Ugo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia. Pag. 1510

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.
Nomina del fascista Bordogna Elia a membro del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia. Pag. 1510

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 marzo 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Modena . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1940-XVIII.
Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre marzo-aprile 1940-XVIII . . . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Novara . . . . Pag. 1511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1511

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 % . . . . Pag. 1511

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1513

Ministero delle corporazioni: Prezzo dei combustibili solidi. Pag. 1516

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Modena . . . . Pag. 1516

CONCORSI

Ministero dell'interno:

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Francavilla Fontana . . . . Pag. 1516

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Scicli . . . . Pag. 1516

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 251.

Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno è iscritto all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Tale iscrizione ha effetto dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Ai fini dell'indennità di buona uscita di cui al titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Opera medesima.

Art. 2.

I contributi dovuti dal personale predetto devono essere versati con le modalità di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1369.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 252.

Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato a la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII è soppressa la sede di Tribunale nel comune di San Remo e dalla stessa data i mandamenti di: San Remo, Bordighera, Taggia e Ventimiglia, con tutti i comuni che li costituiscono, sono aggregati al Tribunale di Imperia.

Art. 2.

Per effetto della disposizione contenuta nel precedente articolo alle tabelle *A* e *C*, annesse al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1849, nella parte relativa alla circoscrizione territoriale del Tribunale di Imperia ed alla circoscrizione territoriale della 3ª sezione della Corte di appello di Genova in funzione di Corte di assise, con sede di normale convocazione in San Remo, sono apportate le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1940-XVIII tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti al Tribunale di Imperia.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1940-XVIII sarà proseguita sino al 30 settembre 1940-XVIII davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° ottobre 1940-XVIII avrà piena attuazione la nuova circoscrizione del Tribunale di Imperia secondo le modificazioni stabilite dalla presente legge.

Sono richiamate in vigore, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923-I, n. 602, intendendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata ivi richiamate quelle corrispondenti della legislazione vigente e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923-I quelle del 1° luglio e 30 settembre 1940-XVIII ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 4.

I magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari ed uscieri addetti al Tribunale di San Remo continueranno ivi ad esercitare le loro funzioni fino al 30 settembre 1940-XVIII per proseguire la trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 5.

Dal 1° ottobre 1940-XVIII il numero dei magistrati nella Corte di appello di Roma e nel Tribunale di Imperia, quello dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nei Tribunali di Brindisi, Foggia ed Imperia, quello degli ufficiali giudiziari nel Tribunale di Imperia e nella Pretura unificata di Napoli e quello degli uscieri giudiziari nel Tribunale e nella Regia procura di Imperia, e nelle preture di Cosenza e di Sansevero, è determinato dalle tabelle *C, D, E, F,* allegate alla presente legge.

In dipendenza delle disposizioni contenute nel precedente comma, restano modificate, limitatamente agli uffici predetti, le tabelle: *B* annessa al R. decreto 10 agosto 1934-XII, n. 1550; *E* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282; *B* annessa al R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178; *F* ed *H* annesse al R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1516; *G* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282 e *D* annessa al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, dalle tabelle concernenti gli uffici giudiziari del Regno e la ripartizione del personale, restano eliminate la circoscrizione territoriale del Tribunale di San Remo e la relativa pianta organica.

Art. 6.

Gli avvocati, i procuratori ed i praticanti iscritti rispettivamente negli albi e nel registro del soppresso Tribunale di San Remo sono iscritti, di ufficio, negli albi e nel registro presso il Tribunale di Imperia, con la stessa anzianità.

I procuratori iscritti a norma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione, debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36.

Art. 7.

Il **servizio** degli amministratori giudiziari per la nuova circoscrizione del Tribunale di Imperia, sarà disimpegnato dagli amministratori giudiziari iscritti nei ruoli del Tribunale medesimo e del soppresso Tribunale di San Remo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA

Bordighera - **Imperia** - Pieve di Teco - San Remo - **Taggia** - **Ventimiglia.**

TABELLA *B*.

CORTI DI ASSISE

Corti di Appello	Sede in funzione di Corte di Assise	Sede di normale convocazione della Corte di Assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di Assise
Genova	Sezione 3ª	Imperia	Imperia

TABELLA *C*.

CORTI DI APPELLO

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Roma	1	10	56	1	1	13

TABELLA *D*.

TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero	
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Giudici	Procuratore del Re	Sostituti Procuratori del Re
Tribunale:					
Imperia.	1	—	6	1	2

TABELLA *E*.

SEDI	Cancellerie					Segreterie				
	dirigenti		in sottordine		Totale funzionari in sottordine ed aiutanti	dirigenti		in sottordine		Totale funzionari in sottordine ed aiutanti
	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°		grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	
Tribunale di Brindisi .	—	1	—	2	8	—	1	—	—	3
» di Foggia . .	1	—	1	5	14	1	—	—	1	6
» di Imperia .	1	—	—	1	7	1	—	—	1	3

TABELLA *F*.

SEDI	Ufficiali Giudiziari	Uscieri giudiziari	
		Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di Imperia	1	—	1
R. Procura di Imperia.	—	—	1
Pretura Unif. di Napoli	23	1	11
Pretura di Cosenza.	2	—	1
Pretura di Sansevero	2	—	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 253.

Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro per le finanze, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successivamente modificato.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Num. e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Num. e lettera
Giornali di data recentissima:			*Giornali* di data recentissima: Nella classificazione dei giornali, non si tiene conto del processo tecnico col quale è stato ottenuto il testo.		
a) illustrati e di mode .	Giornali illustrati, ecc.	860 *a*	*a*) illustrati e di mode .	Giornali illustrati, ecc. .	860 *a*
I figurini di mode, le tavole di disegni ed i modelli tagliati interposti o annessi ai giornali illustrati o di mode si tassano separatamente. I giornali ricreativi per bambini, con sole incisioni o litografie, senza testo stampato o con poche e brevi iscrizioni illustrative, si comprendono fra le stampe e litografie.			I figurini di mode, le tavole di disegni ed i modelli tagliati interposti o annessi ai giornali illustrati o di mode si tassano separatamente. I giornali ricreativi per bambini, con sole incisioni o litografie, senza testo stampato o con poche e brevi iscrizioni illustrative, si comprendono fra le stampe e litografie.		
b) altri, anche stampati in lingua italiana . . .	Giornali, altri	860 *b*	*b*) altri, anche stampati in lingua italiana . . .	Giornali, altri	860 *b*

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Num. e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Num. e lettera
Libri litografati, anche rilegati:			*Soppressa*		
a) con guarnizioni di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso. Come . . .	Libri stampati, rilegati, con guarnizioni, ecc. . .	862 *c*/2			
b) altri	Altre stampe, ecc. . . .	864			
			Libri. *Note.* 7. — Nella classificazione dei libri, non si tiene conto del processo tecnico col quale è stato ottenuto il testo.		

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 254.
Modificazioni all'ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sono apportate le modificazioni seguenti:

1° La lettera *d*) dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

« *d*) dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti ».

2° Il secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

« E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto ».

3° Al primo comma dell'art. 17 è aggiunto il numero:

« 8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali ».

4° L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e si compone di:

« sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

« tre professori di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

« sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

« E' in facoltà del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i còmpiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali ».

5° L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello, i candidati di una o più Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

« In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal Ministro per la grazia e giustizia.

« Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

« Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

« I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo ».

6° Il quinto comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

« La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

7° L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni può chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

« Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

« Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si può far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

« Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemerenze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'appello, dell'anzianità professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonchè della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'art. 23, n. 3.

« Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31 ».

8° Al primo comma dell'art. 26 sono aggiunte le lettere:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

« e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni ».

9° Il quinto comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:

« tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;

« un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno;

« tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori ».

10° All'art. 30, lettera c) è sostituita la seguente:

« c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno ».

11° Al primo comma dell'art. 30 sono aggiunte le lettere:

« e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

« f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) ».

12° Il comma quinto dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

« La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo ».

13° Al primo comma dell'art. 34 è aggiunta la lettera:

« d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale ».

14° L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami ».

15° Il secondo comma dell'art. 38 è sostituito dai seguenti:

« La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede; ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

« Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato ».

16° All'art. 44 sono aggiunti i commi seguenti:

« Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dànno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

« Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato ».

17° Il primo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni e sulla domanda di reiscrizione è competente a decidere il Direttorio del Sindacato nazionale fascista della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.

« Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione ».

18° Il primo comma dell'art. 50 è sostituito dai seguenti:

« Le decisioni del Direttorio del Sindacato nazionale e dei Direttori dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.

« Il pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio superiore forense ».

19° La denominazione del titolo V è mutata nella seguente:

« Del Consiglio superiore forense ».

20° Il primo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

« Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio superiore forense ».

21° All'art. 61 sono aggiunti i commi seguenti:

« Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.

« Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto ».

22° L'art. 71 è sostituito dal seguente:

« I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.

« I procuratori ex combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale ».

23° All'art. 96 è aggiunto il comma seguente:

« La facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi alle Corti di appello e di assise del Regno, accordata ai procuratori di cui all'art. 68 della legge 25 marzo 1926-IV, numero 453, cessa con l'entrata in vigore della presente legge ».

24° Il quarto comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentito fino al 31 dicembre 1942-XXI ».

25° L'art. 100 è sostituito dal seguente:

« Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 45 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, contenente le norme integrative e d'attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento forense, è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti negli articoli 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, all'interessato dev'essere assegnato un termine non minore di giorni dieci per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti ».

Art. 3.

Il ricorso al Consiglio superiore forense proposto dal professionista avverso la deliberazione di radiazione dall'albo è fissato alla prima udienza dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 60 e 61 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore forense è necessario l'intervento di sette membri.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero, dev'essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso un ufficio del registro.

Art. 5.

L'art. 4 della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituito dal seguente:

« Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

« Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

« Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

« La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

« Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse ».

Art. 6.

L'art. 4 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, sugli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, è sostituto dal seguente:

« Le prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si svolgono in tre giorni non consecutivi.

« La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione, il quale provvede altresì ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.

« La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato ».

Art. 7.

L'art. 7 del R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1482, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

« Ultimate le prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

« Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, comma secondo e terzo, 22, 23, comma primo, 24 e 30 del Regio decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37 ».

Art. 8.

Presso le Commissioni per gli esami di avvocato e di procuratore in Roma e per quelli per l'iscrizione nell'albo speciale, sono costituiti uffici di segreteria, ai quali sono addetti magistrati, che li dirigono, e cancellieri nominati dal Ministero di grazia e giustizia nel numero occorrente.

Art. 9.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti avvocati e procuratori inviteranno gli avvocati ed i procuratori appartenenti all'albo della circoscrizione, assegnando un termine non maggiore di giorni trenta per la risposta, a dichiarare per iscritto sul proprio onore:

a) che essi non si trovano in alcuna delle condizioni che vietano o limitano l'esercizio della professione forense;

b) che essi non sono iscritti contemporaneamente nell'albo di altra circoscrizione come avvocati o come procuratori.

Qualora le dichiarazioni non pervengano entro il termine assegnato, il professionista può essere sospeso dall'esercizio professionale fino a quando non abbia adempiuto alla richiesta.

Art. 10.

Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttori dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o

di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

Contro la deliberazione del Sindacato è ammesso il ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 11.

Nel rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in due albi diversi dovrà indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto è stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.

Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni prevedute dall'art. 25, del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.

Art. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 27, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore del Re a norma dell'art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense è di tre mesi dalla notificazione.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 255.

Aumento degli onorari forensi e notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari e diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 865.

La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'art. 3 della legge 7 giugno 1937-XV predetta.

Art. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25.

Art. 3.

Agli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 20 e 24 della stessa tariffa sono sostituiti i seguenti:

All'articolo 3:

« L'onorario è di lire 50 per le procure generali ad affari, di lire 30 per le procure generali a liti, di lire 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di lire 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di lire 25 per ogni altra procura ad affari o a liti.

« Quando sono più i mandanti, che non siano soci, cooeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di lire 5 ovvero di lire 2 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.

« Parimenti l'onorario è aumentato di lire 5 o di lire 2 per ogni persona quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro ».

All'articolo 4:

« L'onorario è di lire 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire 5 per i certificati di vita per pensioni.

« L'onorario è di lire 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358 ».

All'articolo 12:

« Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaio l'onorario di lire 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata ».

All'articolo 13:

« L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però

per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

« E' dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso è raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.

« L'onorario ad ore è di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora ».

All'articolo 19:

« Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 2 se l'atto è indicato con data precisa, di lire 5 se manca tale indicazione ».

All'articolo 20:

« Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati è dovuto l'onorario di lire 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.

« Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

« Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.

« Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa ».

All'articolo 24:

« Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, è dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto è conservato in originale e di lire 4 se non è conservato in originale.

« Il notaio è tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto ».

Art. 4.

Gli onorari di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono comprensivi degli aumenti già apportati alla tariffa notarile e della quota di un quinto spettante, giusta le norme vigenti, alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 5.

Non è dovuto al notaio alcun onorario:

a) per le procure a liti, per gli atti di promessa di matrimonio o di assenso a contrarre matrimonio, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, quando la parte interessata presenti l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità comunale o di pubblica sicurezza;

b) per i certificati di vita relativi alle pensioni di guerra, a quelle vedovili e ad altre non eccedenti le lire 500 mensili;

c) per le copie degli atti richiesti ed interessanti le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 256.

Nona prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 10.635.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 399.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 71 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo: (Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice ecc. . . Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 55. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.

Nomina del fascista Manfredini Luigi a membro della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Manfredini Luigi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1940-XVIII che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Manfredini Luigi, consigliere effettivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1534)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.
Nomina del fascista Camuri Ugo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Camuri Ugo è stato nominato consigliere aggregato nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 9 febbraio 1940-XVIII che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Camuri Ugo, consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1535)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 aprile 1940-XVIII.
Nomina del fascista Bordogna Elia a membro del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bordogna Elia è stato nominato consigliere aggregato nella Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Visto il proprio decreto 9 febbraio 1940-XVIII, che modifica la composizione del Comitato consultivo della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bordogna Elia, consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 16 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1536)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 marzo 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Modena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta la opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno suddetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Modena, con sede in Modena, sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1940-XVIII.
Contingente di alcole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre marzo-aprile 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;
Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre marzo-aprile 1940;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre marzo-aprile 1940 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 10.000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 29 marzo 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Bellinzago, Borgo Ticino e Comignago del Distretto delle imposte dirette di Oleggio e per quelli di Bogogno e Veruno del Distretto delle imposte dirette di Borgomanero, in provincia di Novara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal 1° maggio 1940-XVIII per i comuni di Bellinzago, Borgo Ticino e Comignago del Distretto delle imposte dirette di Oleggio, nonchè per i comuni di Bogogno e Veruno del Distretto delle imposte dirette di Borgomanero e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 88
del 18 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69,20
Francia (Franco)	30,25
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,3125
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	70,97
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6720
Svezia (Corona)	4,70
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambie di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,10
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	89,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,60
Id. Id. 5 % (1936)	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. % - Id. 1941	99,90
Id. Id. % - Id. 15 febbraio 1943	92,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,925
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 948714 (serie 3ª) di L. 85 e n. 479255 (serie 9ª) di L. 83, rilasciate rispettivamente il 31 agosto e 27 ottobre 1938 dall'Esattoria comunale di Bieda (Viterbo) pel versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galli Angelantonio Caterina Sestilio Maddalena Elisa fu Giuseppe, secondo l'art. 19 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Lopis Pietro fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 242699 di L. 150 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Terni per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colasanti Otello fu Domenico secondo l'art. 523 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Colosanti Otello fu Domenico pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 314659 di L. 6900 rilasciata il 13 giugno 1939 dall'Esattoria consorziale di Sanremo per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obolenski principessa Nina fu Alessandro in Essanloff prop. e Tichelitchff Anna fu Michele usufr. parz secondo l'art. 340 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Vismar Luca fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 100.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 7ª n. 83987 e 87057 di L. 200 ciascuna emesse rispettivamente il 25 agosto ed il 10 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Mogliano Veneto per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martini Maria fu Pietro in Sandri secondo l'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla summentovata Martini Maria fu Pietro in Sandri pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 426118 (serie 1ª) di L. 120 rilasciata il 10 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Palermo pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ardizzone Maria fu Girolamo sull'art. 999 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Bagnati Giuseppe fu Giuseppe, via Napoli, 84, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a Ardizzone Maria fu Girolamo delegata nella quietanza di saldo.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 2ª n. 98529 di L. 170 e serie 6ª n. 94238 di L. 830 emesse rispettivamente il 30 marzo 1937 ed il 17 marzo 1938 dall'Esattoria comunale di Roccalbegna per versamento della 1ª e 2ª a 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mancini Celestino fu Felice secondo l'art. 124 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Mancini Celestino fu Felice (Samprugnano) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Grosseto l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 395201 di L. 100 rilasciata il 31 marzo 1938 dall'Esattoria di Pontinia per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Girolamo Francesco fu Tommaso secondo l'art. 132 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al sig. Di Girolamo Nicodemo fu Agostino, Terracina, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 354871 di L. 283 rilasciata il 4 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Abbazia per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tomasich Paolo fu Giuseppe ed altri secondo l'art. 57 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al summentovato Tomasich Paolo fu Giuseppe ed altri, Abbazia 186, pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Fiume l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 798146 di L. 100 rilasciata il 16 agosto 1937 dall'Esattoria di Campobasso per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcogliano Raffaele fu Pasquale secondo l'art. 126 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Marcogliano Pasquale di Angelo Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	275168	42 —	Ravera *Emma* fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Vigliermo-Brusso Carolina, dom. in Ivrea (Torino).	Ravera *Maria-Emma* fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Vigliermo-Brusso Carolina *fu Giacomo ved. di Ravera Ferdinando*, dom. in Ivrea (Torino).
Id.	361751 407823 462432	24,50 10,50 7 —	Ravera *Emma* fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Vigliermo-Brusso Carolina fu Giacomo ved. di Ravera Ferdinando, dom. a Pont. S. Martin (Torino).	Ravera *Maria-Emma* fu Ferdinando, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	223075 379575	595 — 875 —	Florio Dora fu *Gioacchino Alfredo*, minore sotto la patria potestà della madre Del Pizzo Annina fu Florindo ved. Florio, dom. a Francavilla al Mare (Chieti).	Florio Dora fu *Gioacchino-Tito-Nazario-Benedetto-Alfredo*, minore ecc., come contro.
Id.	256703	105 —	Florio Dora fu *Alfredo*, minore ecc., come sopra.	Florio Dora fu *Gioacchino-Tito-Nazario-Benedetto-Alfredo*, minore ecc.
Id.	223074 379574	595 — 875 —	Florio Maria fu *Gioacchino-Alfredo*, minore ecc., come sopra.	Florio Maria fu *Gioacchino-Tito-Nazario-Benedetto-Alfredo*, minore ecc., come sopra.
Id.	256701	105 —	Florio Maria fu *Alfredo*, minore ecc., come sopra	Florio Maria fu *Gioacchino-Tito-Nazario-Benedetto-Alfredo*, minore ecc., come sopra.
Id.	370838	420 —	Bertoglio Vittorio fu Vittorio, dom. a Chieri (Torino).	Bertoglio Vittorio fu Vittorio, *minore sotto la patria potestà della madre Pasquali Teresa ved. Bertoglio*, dom. a Chieri (Torino).
Id.	154752 154753 154753	7.000 — 3.500 — 987 —	Martellono Lucia-Rosina-Maria fu Stefano, nubile, dom. in Pignola (Potenza).	Martellono Lucia-Rosina-Maria fu Stefano, *minore sotto la patria potestà della madre Marchese Adele fu Angelo ved. Martellono*, dom. in Pignola (Potenza).
P. R. 3,50 %	47690	1.400 —	Bruna *Angela* fu Giovanni ved. Mattalia Vincenzo, dom. in Peveragno (Cuneo).	Bruna *Teresa-Angela* fu Giovanni, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	8681	200 —	Angeleri Carolina di Celestino, moglie di *Binaschi* Pietro, dom. a Pontecurone (Alessandria); con vincolo dotale.	Angeleri Carolina di Celestino, moglie di *Binasco* Pietro, dom. a Pontecurone (Alessandria); con vincolo dotale.
P. Naz. 4,50 %	13213	990 —	Ciceri *Rosalba* e Ciceri Luigi-Francesco di Angelo e Gazzera Maria e figli nascituri da detti coniugi donatari indivisi, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumolativamente a Sciolli Gazzera Giuseppina fu Lattanzio e Gazzera Francesco fu Giorgio ed alla figlia Gazzera Maria in Ciceri.	Ciceri *Rosalba-Giuseppina* e Luigi-Francesco di Angelo e di Gazzera Maria, *minori sotto la patria potestà del padre* e figli nascituri da detti coniugi, donatari indivisi, dom. a Como, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 %	417828	210 —	*Denina* Cinato Maria di Giovanni, nubile, dom. a Torino.	*Cinato* Denina-Maria di Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	523586 536659	245 — 280 —	Cinato *Maria-Denina* di Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Cinato *Denina-Maria* di Giovanni, nubile, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	344389	77 —	Piccoli *Maddalena* fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Piccone Maria-Rosa fu Camillo ved. di Piccoli Camillo, dom. a Torricella Peligna (Chieti).	Piccoli *Anna-Maddalena* fu Camillo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	792225	350 —	Accardi Margherita di *Giuseppe*, nubile, dom. a Napoli.	Accardi Margherita di *Stefano*, nubile, dom. a Napoli.
Id.	792226	350 —	Accardi Maria-Rosaria di *Giuseppe*, nubile, dom. a Napoli.	Accardi Maria-Rosaria di *Stefano*, nubile, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	349924	175 —	Dolcetti *Teresa* di Giuseppe moglie di Paco Umberto fu Luigi, dom. a Chiaramonte (Potenza); con vincolo dotale.	Dolcetti *Maria-Giulia-Teresa* di Giuseppe, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	74614	360,50	Oderda Laura di Vincenzo, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu *Angelo*, vedova di Doiza Giovanni, dom. in Mondovì.	Oderda Laura di Vincenzo, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Melano Francesca fu ***Spirito-Angelo***, ecc., come contro.
Id.	74616	360,50	Oderda Vincenzina di Vincenzo, nubile, dom. in Mondovì, con usufrutto come sopra.	Oderda Vincenzina di Vincenzo, nubile, dom. in Mondovì, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	127502	480 —	Mazza Emilia fu Enrico ved. Jumel Schyamil, dom. a Torino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. in Torino.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Triberti *Emilia-Bianca-Rosa-Maria* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	317392	420 —	Mazza Giuditta fu Enrico, moglie di Giannuzzi Savelli Alfredo, dom. in Torino; vincolato di usufrutto vitalizio, come sopra.	Come contro con usufrutto vitazio come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	439079	255,50	Catalano Pasquale fu Pompeo, minore sotto la patria potestà della madre *Pellegrina* Brigida fu Pasquale, ved. di Catalano Pompeo, dom. a Ruvo di Puglia (Bari).	Catalano Pasquale fu Pompeo, minore sotto la patria potestà della madre *Pellegrini* Brigida fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	233412	84 —	De Munari *Nella*, *Massimo*, Maria, Domenico ed Olinto di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Servio (Vicenza).	De Munari *Catterina-Maria detta Nella*, *Luigi-Massimo*, Maria, Domenico ed Olinto di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Selvio (Vicenza).
Cons. 3,50 % (1906)	829399	178,50	Rostagni Eugenia fu Giovanni-Battista, moglie di Passamondi Eugenio, dom. in Torino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Raiteri *Elisa* fu Giacomo ved. di Rostagni Giovanni-Battista, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Rostagni Eugenia fu Giovanni-Battista, moglie di Passamondi Eugenio, dom. in Torino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Raiteri *Felicita-Elisa* fu Giacomo ved. Rostagni Giovanni-Battista, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	829400	178,50	Rostagni Leandrina fu Giovanni-Battista, moglie di Manazza Giovanni, dom. a Tortora (Alessandria); usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	829401	175 —	Rostagni Marianna fu Giovanni-Battista, nubile, dom. a Torino: usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	35359	119 —	Bertuccio *Leonilda* fu Tommaso ved. di Divano Sebastiano, dom. in Cornigliano Ligure (Genova)	Bertuccio *Leonilde* fu Tommaso ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	192025	52,50	Patriarca *Caterina* fu Francesco, minore moglie di Aragnetti Giuseppe di Antonio, dom. in Masserano (Novara), con vincolo dotale.	Patriarca *Teresa-Catterina-Filomena* fu Francesco, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	573721	301 —	*D'Emarese* Vittorio di Giovanni, dom. in Roma.	*Vagina d'Emarese* Vittorio di Giovanni, *inabilitato sotto la curatela del padre*, dom. in Roma.
Rendita 5 % Cons. 3,50 %	46128 807781	7.800 — 350 —	Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni, dom. in Roma.	Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni *inabilitato sotto la curatela di Astorri Cristoforo di Francesco*, dom. in Roma.
Cons. 3,50 % Obblig. Ferr. 3 %	848449 32808 32809	2.863 — 255 — 255 —	*D'Emarese* Vittorio fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di *D'Emarese* Cesare fu Giovanni, dom. in Torino.	*Vagina d'Emarese* Vittorio fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di *Vagina d'Emarese* Cesare fu Giovanni, dom. in Roma.
Rendita 5 %	118856	7.440 —	*D'Emarese* Vittorio fu Giovanni, interdetto sotto la tutela del fratello Cesare, dom. in Torino.	*Vagina d'Emarese* Vittorio fu Giovanni, interdetto sotto la tutela del fratello Cesare, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	378872	70 —	Gastaldi *Alberto* fu Luigi, dom. in Tortona (Alessandria); ipotecata per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di notaio.	Gastaldi *Antonio-Carlo-Pietro-Alberto* fu Luigi, dom. in Tortona (Alessandria); ipotecata ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	304102	217 —	Grosso *Emilia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gedeone Maria fu Carlo, ved. di Grosso Giovanni, dom. a Torino.	Grosso *Emilio* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	157101	160 —	Marena *Carmine* fu Carmine, minore sotto la patria potestà della madre Abbate Antonietta fu Raffaele, ved. di Morena Carmine, dom. a Napoli.	Morena *Carmina* fu Carmine, minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	142770	2.010 —	Sonaglio Armando, Celestina e Maria-Livia fu Bartolomeo Battista, minori sotto la patria potestà della madre Pesce *Pierina* ved. Sonaglio, dom. in Orbicella fraz. di Molare (Alessandria).	Sonaglio Armando, Celestina e Maria-Livia fu Bartolomeo Battista, minori sotto la patria potestà della madre Pesce *Maria-Battistina* di Pietro ved. Sonaglio, ecc., come contro.
Id.	142771	670 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Pesce *Pierina* di Pietro ved. Sonaglio.	Come sopra, con usufrutto a favore di Pesce *Maria-Battistina* di Pietro ved. Sonaglio.
Cons. 3,50 % (1906)	624109	66,50	Società Cattolica di Assicurazione in Verona - L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Bianchi *Benedetta* fu Serafino ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.	Come contro. L'usufrutto della presente rendita spetta a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.
Id.	643905	59,50	Società Cattolica di Assicurazione Anonima Cooperativa in Verona. L'usufrutto della presente rendita spetta a Bianchi *Benedetta* fu Serafino ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.	Come contro. L'usufrutto della presente rendita spetta a Bianchi *Maria-Anna-Benedetta* fu Serafino ved. di Conti Luigi, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 % Id. Id.	673667 673668 690475	210 — 80,50 52,50	*Secchi* Giovanni-Andrea fu Giovanni-Antonio, dom. in Fossombrone (Pesaro).	*Sechi* Giovanni-Andrea fu Giovanni-Antonio, dom. in Fossombrone (Pesaro).
P. R. 3,50 %	265123	136,50	Falciano *Giuseppina*, Umberto e Delta fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Giordano *Sofia* fu Salvatore, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto a favore di Giordano *Sofia* fu Salvatore, ved. Falciano.	Falciano *Giuseppa*, Umberto e Delta fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Giordano *Maria-Sofia* fu Salvatore, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto a favore di Giordano *Maria-Sofia* fu Salvatore ved. Falciano.
Id.	263918	45,50	Falciano Immacolata fu Gaetano, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	263920	45,50	Falciano Vincenzo fu Gaetano, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	263923	45,50	Falciano Gaetana fu Gaetano, moglie di Polichetti Salvatore, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	263919	45,50	Falciano Iolanda fu Gaetano moglie di Crescenzi Alfonso, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1434)	263922	45,50	Falciano Simone fu Gaetano, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto a favore di Giordano *Sofia* fu Salvatore ved. Falciano.	Come contro, con usufrutto a favore di Giordano *Maria-Sofia* fu Salvatore ved. Falciano.
Id.	263917	45,50	Falciano Mafalda fu Gaetano, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	263921	45,50	Falciano Elena fu Gaetano, dom. a Sarno (Salerno); usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. Naz. 4,50 % Id. Id. Id. Id. Id.	12220 12221 12222 12223 12224 12225	4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 22,50	*Beltromi* Maria fu Alfonso, moglie di Mazzola Enrico, dom. in Napoli.	*Beltrani* Maria fu Alfonso, moglie di Mazzola Enrico, dom. in Napoli.
P. R. 3,50 % Cons. 3,50 % (1906)	9088 006726	458,50 420 —	Beverini *Emilia* di Placido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Soezia (Genova).	Beverini *Francesca-Chiara-Emilia* di Placido, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	796704	350 —	*Massana Marietta* fu Raffaele ved. di Malzone Pietro, dom. a Napoli.	*Massara Maria-Soccorsa* fu Raffaele ved. di Malzone Pietro, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1356)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei combustibili solidi

Con provvedimento P. 744 del 13 corrente mese sono stati fissati come prezzi massimi di vendita, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, i prezzi praticati nella prima decade del corrente mese per le mattonelle di carbon fossile, per i panelli di vinaccioli e per la sanza esausta.

(1539)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Modena

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Modena, con sede in Modena;

Dispone:

Il cav. rag. Guido Urbini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Modena, con sede in Modena, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1525)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Francavilla Fontana

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 ottobre 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Francavilla Fontana;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Francavilla Fontana nell'ordine appresso indicato:

1. Mazzoni Francesco . . . . punti 108/150
2. Girafici Giuseppe . . . . » 107/150
3. Trevisani Germano, ex comb., iscr. P.N.F. dal 20 agosto 1922 . . . . » 106/150
4. Castronuovo Giovanni . . . . . . punti 106/150
5. Vasile Giuseppe . . . . » 105/150
6. Ferrari Gino, iscr. P.N.F. dal 19 agosto 1922, uff. compl., coniugato . . . . . . » 104/150
7. Fangani Giovanni, iscr. P.N.F. dal 1° gennaio 1929, coniugato . . . . . . » 104/150
8. Basile Francesco, ex comb., uff. compl., coniugato . . . . » 103/150
9. De Giovanni Adolfo, ex comb., con 4 figli, nato 1896 . . . . » 103/150
10. Coletta Adolfo, ex comb., con 4 figli, nato 1900 . » 103/150
11. Bitelli Camillo, ex comb., cr. m. g., con 4 figli, nato 1891 . . . . » 102/150
12. Zito Ludovico, ex comb. cr. m. g., con 4 figli, nato 1894 . . . . » 102/150
13. Merolli Rocco Antonio . . . . . . » 102/150
14. Cavallaro Giovanni, invalido g., cr. m. g. . » 101/150
15. Tombari Giuseppe, ex comb., cr. m. g., iscr. P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brev. Marcia su Roma » 101/150
16. Viverit Domenico, iscr. P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brev. Marcia su Roma . . . . . » 101/150
17. De Leonardis Giuseppe, ex comb. . . » 101/150
18. Napolino Francesco uff. compl., coniugato . . » 101/150
19. Fazio Filippo, ex comb. . . . . . . » 101/150
20. La Gamba Giuseppe, ex comb. . . . . » 100/150
21. Straticò Raffaele, coniugato con 3 figli . . . » 100/150
22. Montagna Antonino . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1506)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Scicli

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 ottobre 1939-XVII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Scicli;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Scicli nell'ordine appresso indicato:

1. Verso Filippo. . . . . punti 109/150
2. Cirafici Giuseppe, ex combattente . . . » 108/150
3. Mazzoni Francesco . . . . » 108/150
4. Vivalda Alessandro, ferito di guerra, cr. m. g. » 106/150
5. Zito Ludovico. . . . . » 106/150
6. Napolitano Francesco . . . . . . » 105/150
7. Ferrari Gino . . . . » 104/150
8. Bitelli Camillo, ex comb. cr. m. g. . . . » 103/150
9. De Giovanni Adolfo . . . . » 103/150
10. Tombari Giuseppe, ex comb., cr. m. g., iscr. P.N.F. 1-10-1922, brev. Marcia su Roma . » 102/150
11. Fangani Giovanni, iscr. P.N.F. 1-1-1922, coniugato con 6 figli . . . . . . » 102/150
12. Merolli Rocco Antonio, iscr. P.N.F. 11-10-1922, coniug. con 2 figli . . . . . . » 102/150
13. Montagna dott. Antonino . . . . . . » 102/150
14. Viverit Domenico . . . . » 101/150
15. La Gamba Giuseppe . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ragusa per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1511)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore ogg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.